



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'oro al valor militare

- VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO – APPROVAZIONE

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NODO DI FRUIZIONE – GROTTA
TURISTICA DELL'ANTRO DEL CORCHIA, IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL
PARCO DELLE ALPI APUANE E IN CONFORMITA' AL P.I.T. CON VALENZA DI P.P.R.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• • •

Aprile2024

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

1. Premessa

Tenuto conto che :

il Comune di Stazzema è ad oggi dotato di Piano Strutturale (P.S.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2007 (precedentemente adottato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 29 gennaio 2007) e di Regolamento Urbanistico (R.U.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12 luglio 2010 (precedentemente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 9 aprile 2009); quest'ultimo divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 37 del 15 settembre 2010;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.10.2014 è stata approvata una variante generale (esclusivamente normativa) al R.U.;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10.04.2019 è stata approvata la “Variante di conferma e/o stralcio di alcune previsioni decadute e di localizzazione di previsioni infrastrutturali disciplinate dal P.S.”;

il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso al Garante i materiali, i documenti e le elaborazioni prodotto per la redazione della variante, nonché quant'altro contenga notizie ed indicazioni utili per una corretta ed efficace informazione delle popolazioni locali, dei cittadini e dei diversi soggetti interessati.

La presente relazione, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione, costituisce allegato all'atto da approvare ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 65/2014 ss.mm.ii.

La presente relazione viene redatta in riferimento al procedimento di approvazione della “*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.* “ e tiene conto di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 65/2014;

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio si può fare riferimento agli elaborati di variante ed in particolare alla Relazione Generale e di Conformità.

2. Descrizione dell'azione amministrativa effettuata

Tenuto conto delle vigenti normative in materia ed in particolare:

- Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e in particolare gli artt. 19 e 31;
- Vista la Legge Regionale n. 10/2010 con particolare riferimento agli artt. 5 e 22;
- Visto il PIT/PPR approvato dalla Regione Toscana con DCR 27 marzo 2015, n. 37;

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

- Vista la Legge regionale 30/2015
- Visto il D.P.G.R. 30.01.2020 5R;

l'amministrazione Comunale nel rispetto delle competenze assegnate dalle normative ha assunto fino ad oggi i seguenti atti:

Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.10.2020 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Stazzema, il Parco delle Alpi Apuane e la Comunità dei Beni Comuni di Levigliani per la formazione della "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Stazzema, finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del nodo di fruizione della Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.)";

Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 22.07.2021 avente ad oggetto "*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS*";

nota prot. 8056 del 05.11.2021, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. 65 del 10 novembre 2014 è stato trasmesso l'avvio del procedimento relativo alla "*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.* ", agli enti competenti.

Determinazione R.G. 51 del 01.03.2023 avente ad oggetto "*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Presa d'Atto dell'esclusione dal procedimento di VAS*";

richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 prot. 4025 del 04.05.2023 che si è svolta in data 14.06.2023 come da verbale trasmesso con nota prot. 5977 del 05/07/2023;

note prot. 6049 e 6065 del 07.07.2023 è stato effettuato il deposito ai sensi del D.P.G.R. 30.01.2020 n. 5/R della "*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R*" presso gli uffici della Regione Toscana – Genio Civile Toscana Nord e conseguentemente è stata iscritta al registro depositi con il numero 2294 del 10.07.2023 con successivo rilascio del parere di coerenza come da nota prot 7864 del 07.09.2023;

Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2023 avente ad oggetto "*Variante al Regolamento Urbanistico –*

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Adozione ai sensi dell'artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 di cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul BURT n. 45 del 08.11.2023 che ha determinato l'inizio del periodo delle osservazioni per 60 giorni consecutivi e scaduto il giorno 08.01.2024;

Per quanto riguarda gli incarichi professionali per la redazione del presente atto in approvazione, si fa presente che come previsto dall'art. 3 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.10.2020, gli stessi erano a totale carico della Comunione dei Beni Comuni di Levigliani;

3. Obiettivi generali della variante al R.U.

La variante al R.U. vigente del Comune di Stazzema (LU), sulla base di quanto in via preliminare concordato e condiviso nel protocollo di intesa approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.10.2020, è finalizzata alla individuazione e definizione di una previsione urbanistica volta a favorire la riqualificazione e valorizzazione dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature costitutive del “Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia”, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane.

In particolare il suddetto piano nella più ampia e complessiva articolazione e organizzazione della “Rete di Fruizione” del Parco delle Alpi Apuane, disciplina “... la riorganizzazione dei nodi della fruizione, attraverso la riqualificazione di infrastrutture e servizi esistenti e/o la realizzazione di nuovi ...” (articolo 32 delle norme del piano), definendo interventi ed attività, con valore di prescrizioni ad attuazione concertata ed in particolare la “... organizzazione di aree attrezzate per la fruizione di risorse particolari, ubicate in prossimità delle tre principali emergenze ipogee turisticizzate: Antro del Corchia, Grotta del Vento, Buca di Equi Terme, in cui prevedere parcheggio, ristoro e servizi vari ...” (comma 6 dello stesso articolo 32).

Tenendo a riferimento la suddetta disciplina di pianificazione del Parco, è quindi intenzione dei diversi soggetti interessati (Comune, Ente Parco e Comunità dei beni comuni Levigliani concessionaria della gestione della grotta turistica), di procedere alla *riqualificazione e valorizzazione delle attrezzature e dei servizi di fruizione turistica dell'Antro del Corchia (obiettivo della Variante al R.U.)*, mediante l'individuazione di una destinazione urbanistica che, nel riconoscere le funzioni, le attività, le infrastrutture e le attrezzature di interesse pubblico già esistenti - peraltro realizzate dall'Ente parco in attuazione delle relative finalità istitutive e in coerenza con le indicazioni dei propri strumenti di programmazione e pianificazione - assicuri previsioni, interventi ed opere volte a **(azioni della Variante al R.U.)**:

- **(a)** *ampliare gli edifici ed i manufatti di servizio esistenti (magazzini e impianti tecnici), posti nel piazzale di cava prospiciente l'ingresso all'Antro, al fine di qualificare l'offerta di dotazioni e servizi a supporto delle attività di fruizione e organizzazione (ristoro, book shop, ufficio, ecc.);*
- **(b)** *realizzare un'aula didattica di supporto al percorso turistico da ricavarsi mediante l'allestimento e la riorganizzazione di alcuni spazi esistenti interni alla galleria artificiale di primo ingresso;*

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

- (c) realizzare gli interventi e le opere di messa in sicurezza dei fronti di cava prospicienti la galleria di ingresso, anche in forma complementare alla esigenze di realizzazione di elementi e strutture di ombreggiatura, prima accoglienza e protezione del piazzale di cava;
- (d) integrare le urbanizzazioni primarie e a rete in modo da assicurare, la migliore accessibilità esclusivamente lenta (pedonale – ciclabile) all'Antro e l'allestimento di strutture temporanee stagionali (aula didattica e spazi ricreativi all'aperto) nel piazzale di cava prospiciente l'ingresso.

Non rientra invece nelle finalità della Variante al R.U. la realizzazione del parcheggio (se non per i mezzi di soccorso e di servizio), in quanto è intendimento comune, la conferma delle attuali modalità di accesso all'antro mediante biglietteria e parcheggio nel centro abitato di Levigliani e trasferimento all'ingresso esclusivamente con modalità lente o con bus navetta, in coerenza con gli specifici obiettivi di governo del territorio definiti dal P.S. vigente volti - più in generale - alla costituzione del “Polo informativo – Centro visite dell'Antro del Corchia” .

La variante al R.U. nel costituire specifico adeguamento al Piano del Parco, rappresenta anche contenuto di conformazione al **Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)** in quanto persegue l'obiettivo, disciplinato dalla Scheda d'Ambito di paesaggio n. 2 “Versilia e costa Apuana” (si veda al riguardo il successivo capitolo 3) di “... Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo ...”, applicando al contempo le seguenti direttive correlate:

- tutelare [...] le risorse idriche superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico [...];
- favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche [...].

Ricadendo la previsione all'interno di un'area protetta regionale, la conformazione al P.I.T. con valenza di P.P.R., con particolare riferimento alla Disciplina dei “Beni Paesaggistici” formalmente riconosciuti (elaborato 8b), è conseguita anche, attraverso il perseguimento dell'obiettivo di “... promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale ...”, appositamente definiti per la categoria di beni tutelati “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (articolo 142. c.1, lett. f, Codice)”, di cui all'articolo 11 della Disciplina dei beni paesaggistici dello stesso P.I.T./P.P.R..

4. Elaborati costituenti la variante da approvare

La presente “Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R” e costituita dagli elaborati, redatti dalla Società Terre.it e dal Geologo Simone Castelli è composta da:

- o Contributi Tecnici Regione Toscana prot. 10733/2023 e 11249/2023
- o Relazione Generale e di Conformità;
- o Cartografia – quadro conoscitivo e quadro progettuale;
- o Norme tecniche di Attuazione – estratto nuovo art. 57 bis;

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

- Relazione Geologica;
- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Rapporto del Garante dell'Informazione e della partecipazione;

5. Profili di coerenza, adeguatezza e conformità della Variante

Per quanto riguarda i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, nonché con la coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione di settore di altre amministrazioni, si fa riferimento a quanto riportato nella relazione generale e di conformità con particolare riferimento ai punti 5 “elementi e contenuti di coerenza e conformità al PIT/PPR” e 6 “elementi e contenuti di coerenza e conformità al PS vigente”.

Tenuto conto che la previsione oggetto della Variante al R.U. ha come finalità la realizzazione di interventi ed opere di interesse pubblico, che tuttavia risultano esterni al perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'articolo 224, la Variante al R.U. dovrà necessariamente sostanzarsi e formarsi secondo il procedimento ordinario previsto dalla legge 65/2014 (*Titolo II, Capi I, Disposizioni procedurali comuni, articoli 17, 18 e 19*) ed è stata subordinata al previo parere delle Conferenza di copianificazione, di cui all'articolo 25 della stessa legge regionale.

6. Acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati interessati

A seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 22.07.2021 avente ad oggetto “*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R. nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS*” con nota prot. 8056 del 05.11.2021, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. 65 del 10 novembre 2014 è stato trasmesso l'avvio del procedimento, agli enti competenti come sotto elencati:

per quanto riguarda gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto d) sono indicati:

Ai fini della Conferenza di Co-pianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014):

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;

Ai fini della Conferenza paesaggistica (art. 31 L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R.):

- Regione Toscana;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare:
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
 - Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Lucca e Massa Carrara;
 - Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana.

Ai fini di altri pareri e nulla osta da rilasciarsi ai sensi di legge e in ragione di regolamenti regionali:

- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);

Per quanto riguarda invece gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto c) sono indicati:

- Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;
- Unione dei Comuni della Versilia;
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- A.R.P.A.T Dipartimento di Lucca.;
- Consorzio di bonifica Versilia – Massaciuccoli;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord – Overst Dipartimento Prevenzione.

Per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e V.Inc.A ai sensi dell'art. 22 comma 3 L.R. 10/2010:

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca
- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- A.R.P.A.T. Dipartimento di Lucca;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest Dipartimento Prevenzione

Sono pervenuti al protocollo del Comune di Stazzema contributi dai seguenti soggetti, allegati alla presente relazione:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale prot. 8661 del 29.11.2021;
- Autorità Idrica Toscana prot. 8359 del 17.11.2021;

Con nota prot. 700 del 10.02.2023, il Parco delle Alpi Apuane ha trasmesso la pronuncia d'Incidenza n. 2 del 09.02.2023, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19.03.2015 n. 30 allegata alla presente relazione;

Per quanto riguarda il procedimento ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 è stata emessa, a seguito del parere motivato espresso dal NUCV in data 10.02.2023 la Determinazione R.G. 51 del 01.03.2023 avente ad oggetto *“Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Presa d'Atto dell'esclusione dal procedimento di VAS ”* che si allega alla presente relazione;

In data 14.06.2023 si è tenuta la Conferenza di Copianificazione con gli esiti di cui al verbale allegato e con le seguenti conclusioni:

“In considerazione del fatto che la previsione di trasformazione oggetto della conferenza odierna interessa un'area ricadente nelle aree interne del Parco regionale delle Alpi Apuane, la conferenza premette che, per competenza, gli

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

interventi dovranno essere conformi alla disciplina del Piano del Parco e sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente.

La conferenza, per quanto di propria competenza, ritiene che la sottoelencata previsione, analizzata nel corso della conferenza, possa essere ritenuta conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

1 - Riqualficazione e Valorizzazione del nodo di fruizione - Grotta turistica dell'Antro del Corchia

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune.

Si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti all'interno delle aree del Parco regionale delle Alpi Apuane (vincolo paesaggistico ex art. 142 co. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004) rimangono subordinati al parere di competenza dell'Ente Parco e al rispetto del Piano Regionale del Parco delle Alpi Apuane (PdP) vigente e che, in considerazione del vincolo paesaggistico sopra descritto, la previsione di trasformazione oggetto della conferenza odierna deve garantire il rispetto della prescrizione di cui all'art. 11.3 lett. a) punto 1) dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

L'intervento di trasformazione ricade inoltre all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del Codice (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua), pertanto, si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti dalla variante urbanistica potranno essere realizzati solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riguardo alla lett. g) dell'art. 8.3.

Nella predisposizione degli elaborati di variante e nelle successive fasi del procedimento, la A.C. dovrà dare atto che la realizzazione di edifici a carattere permanente sarà possibile solo nella porzione di area NON interessata dal vincolo paesaggistico ex Galasso "Fiumi" non essendo ammesse nuove previsioni, fuori dal Territorio urbanizzato, all'interno delle aree soggette a vincolo ex art. 142 co.1 lett. g) (vd. Elaborato 8B art. 8.3 lett.g)).

Conseguentemente, il dimensionamento previsto per la nuova edificazione (N.E.) dovrà essere pari a 0; sarà comunque consentita la realizzazione di strutture non permanenti ai sensi della LR 65/201, ed il Riuso del PEE, il cui dimensionamento dovrà essere indicato separatamente rispetto a quello previsto per le N.E".

Si evidenzia infine che a seguito del deposito ai sensi del D.P.G.R. 30.01.2020 n. 5R avvenuto con nota prot. 6049 e 6065 del 07.07.2023 al quale è stato assegnato dal Genio Civile il n. 2294 del 10.07.2023, è seguito con nota prot. 7864 del 07.09.2023 il parere di sostanziale coerenza;

Successivamente alla Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2023 avente ad oggetto "Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Adozione ai sensi dell'artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 di cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul BURT n. 45 del 08.11.2023 che ha determinato l'inizio del periodo delle osservazioni per 60 giorni consecutivi e scaduto il giorno 08.01.2024 sono pervenuti due contributi Tecnici da parte della Regione Toscanaco protocollo 10733 del 04.12.2023 e 11249 del 21.12.2023;

Pontestazzemese, 15 aprile 2024

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Simone Lorenzi)

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA

Il sottoscritto Simone Lorenzi in qualità di “Responsabile del procedimento” per l’approvazione della *“Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. ”*.

ATTESTA E CERTIFICA

Quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto;

PRESO ATTO:

- Che il Comune di Stazzema è dotato di Piano Strutturale (P.S.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2007 (precedentemente adottato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 29 gennaio 2007), efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.;
- Che il Comune di Stazzema è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) ai sensi della L.R. 1/2005, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12 luglio 2010 (precedentemente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 9 aprile 2009); divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 37 del 15 settembre 2010;
- Che il Comune di Stazzema con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.10.2014 ha approvato la variante generale (esclusivamente normativa) al R.U., divenuta efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 50 del 17.12.2014
- Che il Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10.04.2019 è stata approvata la “Variante di conferma e/o stralcio di alcune previsioni decadute e di localizzazione di previsioni infrastrutturali disciplinate dal P.S.”;

TENUTO CONTO:

della Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 22.07.2021 avente ad oggetto *“Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS”*;

della nota prot. 700 del 10.02.2023, con la quale il Parco delle Alpi Apuane ha trasmesso la pronuncia d’Incidenza n. 2 del 09.02.2023, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19.03.2015 n. 30;

della Determinazione R.G. 51 del 01.03.2023 avente ad oggetto *“Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Presa d’Atto dell’esclusione dal procedimento di VAS ”*, emessa a seguito a seguito del parere motivato espresso dal NUCV in data 10.02.2023;

della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, svoltasi in data 14.06.2023, i cui esiti sono riportati nel verbale trasmesso con nota prot. 5977 del 05.07.2023;

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

dell'avvenuto deposito ai sensi del D.P.G.R. 30.01.2020 n. 5/R presso gli uffici della Regione Toscana – Genio Civile Toscana Nord a seguito del quale è stata iscritta al registro depositi con il numero 2294 del 10.07.2023 e con successivo rilascio del parere di coerenza come da nota prot 7864 del 07.09.2023;

della Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2023 avente ad oggetto “*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – Adozione ai sensi dell’artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014*” Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 di cui è stato pubblicato l’avviso di deposito sul BURT n. 45 del 08.11.2023 che ha determinato l’inizio del periodo delle osservazioni per 60 giorni consecutivi e scaduto il giorno 08.01.2024;

Visti gli elaborati costituenti la “*Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.*”, redatti dalla Società Terre.it e dal Geologo Simone Castelli e composta da:

1. Contributi Tecnici Regione Toscana prot. 10733/2023 e 11249/2023
2. Relazione Generale e di Conformità;
3. Cartografia – quadro conoscitivo e quadro progettuale;
4. Norme tecniche di Attuazione – estratto nuovo art. 57 bis;
5. Relazione Geologica;
6. Relazione del Responsabile del Procedimento;
7. Rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione;

ATTESTA

Che la presente variante segue le procedure indicate dall’art. 19 della L.R. 65/2014;
che non si ravvisano contrasti con le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e l’istanza è sostanzialmente completa per sottoporla agli organi competenti per le successive approvazioni;

Vista la documentazione predisposta e la completezza degli atti;

Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica ed in particolare la legge Regionale Toscana n. 65/2014 s.m.i.;

DICHIARA

- Che il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- Che risulta verificata la coerenza della proposta con gli altri atti di Governo del territorio di riferimento vigenti o adottati, come risulta dalla relazione allegata;
- Che risultano adempiuti gli obblighi relativi alla partecipazione nelle forme e modi stabilite dal garante dell’Informazione e della partecipazione.

Pontestazzemese, 15 aprile 2024

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Simone Lorenzi)

Comune di Stazzema – Variante al Regolamento Urbanistico – Relazione del Responsabile del Procedimento

Comune di Stazzema

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

.....

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del procedimento

Simone Lorenzi

Progettista incaricato

SOC. TERRE.IT S.R.L.

Fabrizio Cinquini

Michela Biagi

Valeria Dini

Paolo Perna

Indagini idrogeologiche e sismiche

Geol. Simone Castelli

Sindaco

Maurizio Verona

.....

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Al Comune di Stazzema

Servizi per il Territorio e per le Imprese

U. O. Programmazione del Territorio e Servizi alle Imprese

comune.stazzema@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante puntuale al Regolamento Urbanistico del Comune di Stazzema. Verifica di assoggettabilità a VAS - Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 8056 del 5 novembre 2021 (ns. protocollo n. 8689 del 5 novembre 2021) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.;

Visto il documento preliminare reso disponibile da codesto ente e rilevato quanto segue:

- la variante al regolamento urbanistico è finalizzata alla individuazione e definizione di una previsione urbanistica volta a favorire la riqualficazione e valorizzazione dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature costitutive del "Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia", in attuazione e recepimento (adeguamento) delle specifiche prescrizioni ad attuazione concertata definite dal vigente Piano del Parco delle Alpi Apuane e in coerenza con le indicazioni dei propri strumenti di programmazione e pianificazione - assicuri previsioni, interventi ed opere volte a:*
 - ampliare gli edifici ed i manufatti di servizio esistenti (magazzini e impianti tecnici), posti nel piazzale di cava prospiciente l'ingresso all'Antro;*
 - realizzare un'aula didattica di supporto al percorso turistico all'interno della galleria artificiale di primo ingresso;*
 - realizzare gli interventi e le opere di messa in sicurezza dei fronti di cava prospicienti la galleria di ingresso;*
 - migliorie alle opere connesse alla "accessibilità lenta" all'Antro e l'allestimento di strutture temporanee stagionali nel piazzale di cava prospiciente l'ingresso;*
- sono stati presi a riferimento correttamente gli strumenti della pianificazione di questa Autorità di bacino aventi efficacia per l'area in esame;
- Tenuto presente che al punto "4.5. Preliminari verifiche di fattibilità idrogeologica e sismica della Variante" è riferito che si rende necessario procedere con la ricognizione di dettaglio sulle categorie di pericolosità geologica e idraulica;

questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in corso, ricorda che la variante in oggetto dovrà essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), che al momento attuale sono i seguenti:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2910];

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 - 267431

Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583 - 462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017 (consultabili al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2902) e modificato dal Decreto del SG n. 33 del 05/08/2020 di aggiornamento dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei di Prato e di Empoli, e dei corpi costieri del bacino Toscana Costa (www.adbarno.it/rep/decreti/033_2020.pdf);
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3426];

In particolare, si segnala che i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana di riferimento per la pianificazione urbanistica sono quelli contenuti nei suddetti Piani, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.

Si precisa che gli eventuali approfondimenti di quadro conoscitivo idraulico dovranno avvenire, con appositi procedimenti da attivarsi a cura del proponente la pianificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della Disciplina del PGRA e dall'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020. Se necessario, si invita a contattare l'Area Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni di questa Autorità (dirigente: Ing. S. Franceschini).

Relativamente agli approfondimenti di quadro conoscitivo geomorfologico, si ricorda che le procedure attualmente sono regolamentate dall'articolo 25 della Disciplina del suddetto PAI. Si evidenzia tuttavia che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (*Progetto PAI Dissesti*, cfr. http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione. Si invita pertanto a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Se necessario, si invita a contattare l'Area Pianificazione Assetto idrogeologico e Frane (dirigente: Geol. M. Brugioni).

Per gli aspetti geomorfologici si rileva in particolare quanto segue:

- l'area in oggetto ricade in area a pericolosità da frana elevata ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del PAI, pertanto sono ammesse solo previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- ai sensi della vigente disciplina di PAI (art. 14 comma 4) per le aree a pericolosità da frana elevata (area P3) l'Autorità di bacino deve esprimersi "sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo".

Infine, si segnala che per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 - 267431

Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583 - 462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- C.I. superficiale: "Canale del Giardino" con stato ecologico e chimico "Buono";
- C.I. sotterraneo: "Corpo Idrico Carbonatico non Metamorfico delle Alpi Apuane" con stato quantitativo e chimico "Buono".

In relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare, la variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Infine, si rende noto che questa Autorità di Bacino Distrettuale sta procedendo agli aggiornamenti dei citati PGRA e PGA in ottemperanza alle scadenze comunitarie individuate dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, e che sono pertanto in corso le attività che porteranno, al dicembre 2021, all'approvazione dei Piani aggiornati;

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
(pratica 585)

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 - 267431
Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583 - 462241
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett./le GAIA S.p.A.

alla c.a. del Responsabile Patrimonio Pareri Affari generali

Geom. David Marcucci

P.C. Spett./le COMUNE DI STAZZEMA

alla c.a. del Responsabile del Servizio

Servizi per il Territorio e per le Imprese

Geom. Simone Lorenzi

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICA DI V.A.S. DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI STAZZEMA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NODO DI FRUIZIONE GROTTA TURISTICA DELL'ANTRO DEL CORCHIA, IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DEL PARCO DELLE ALPI APUANE E IN CONFORMITÀ AL P.I.T. CON VALENZA DI P.P.R.

Con la presente si trasmette a codesto Spett.le Gestore la lettera di cui al procedimento in oggetto per un suo eventuale contributo in merito, da inviare direttamente al Comune oltre che a quest'Autorità, rimandando alla stessa lettera sia per la tempistica connessa al procedimento sia per la consultazione degli elaborati allegati.

Agli Uffici Comunali che leggono per conoscenza, al fine di rendere più rapido il procedimento di valutazione delle istanze, si rinnova la richiesta d'inviare analoghe comunicazioni e/o richieste di pareri tecnici *anche* al competente Gestore del Servizio Idrico Integrato in indirizzo, che riveste il ruolo di *gestore di servizio pubblico essenziale*.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Istruttore tecnico referente:
Dott. Alessandro Fauci tel. 055-26329103.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Pianificazione Strategica e Accordi di Programma

Ing. Lorenzo Maresca

Documento con firma digitale

ai sensi dell'art.21 co.2 D.Lgs. 82/2005

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
09.02.2023 16:11:33
GMT+00:00



Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

Pronuncia di Valutazione di Incidenza

n. 2 del 9 febbraio 2023

Oggetto: Variante al R.U. di Stazzema per la
riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione –
Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle
prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in
conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.

Richiedente: Comune di Stazzema

Comune: Stazzema

Il Coordinatore del Settore "Governo del territorio"

In riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di
Stazzema in data 5 novembre 2021, protocollo n. 4263,
relativa alla Variante al R.U. di Stazzema per la
riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione –
Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle
prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in
conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area del Parco come identificata dal Piano per il Parco
delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre
2016, nonché all'interno delle seguenti aree di Rete Natura
2000:

- ZSC IT5120014 "Monte Corchia – Le Panie"
- ZPS IT5120015 "Praterie primarie e secondarie delle
Apuane"

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 10.01.2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali”;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 9 febbraio 2023;

DETERMINA

di rilasciare al Comune di Stazzema, la **Pronuncia di Valutazione d’Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente alla *Variante al R.U. di Stazzema per la riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta turistica dell’Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.*, secondo la documentazione acquisita al protocollo del Parco in data 5 novembre 2021, protocollo n. 4263;

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongano ulteriori vincoli sull’area d’intervento;

di trasmettere il presente atto al Comune di Stazzema;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore “Governo del territorio”
dott. arch. Raffaello Puccini

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
09.02.2023 16:11:55
GMT+00:00





COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 51 / Reg. Generale	Del 01-03-2023	N. 13 / Reg. Servizio
-----------------------	----------------	-----------------------

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. Presa d'atto dell'esclusione dal procedimento di VAS..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22.07.2021, il Comune di Stazzema (LU), ha approvato il provvedimento di "Avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 17 e 31 della LR 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina di piano del PIT/PPR, nonchè di contestuale avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della LR 10/2010, avente per oggetto la "Variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata alla riqualficazione e valorizzazione del nodo di fruizione grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al PIT con valenza di PPR".

Con nota prot. 8056 del 05.11.2021, il Responsabile del procedimento ha trasmesso ai Soggetti del Governo del Territorio e ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale la suddetta deliberazione, corredata dei seguenti elaborati:

- Copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.07.2021
- Relazione di avvio del procedimento
- Documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS
- Documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla VINCA

ATTESO che

Alla scadenza dei termini per la presentazione di contributi concernenti il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'articolo 22 della LR 65/2010 della Variante di che trattasi, sono pervenuti all'Autorità Competente individuata e nominata con Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 21.11.2022 i seguenti contributi:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale accusata al protocollo dell'ente in data 29.11.2021 al n. 8661 (allegato "A")
- Autorità Idrica Toscana accusata al protocollo dell'ente in data 17.11.2021 al n. 8359 (Allegato "B");

PRESO ATTO che

- Con nota prot. 700 del 10.02.2023 il Parco delle Alpi Apuane ha trasmesso la pronuncia di Valutazione d'Incidenza n. 2 del 09.02.2023, ai sensi del Titolo III della Legge regionale 19.03.2015 n. 30, relativa alla Variante al R.U. di Stazzema per la riqualficazione e valorizzazione del nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. (Allegato "C");

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 22.11.2022 avente ad oggetto la modifica della composizione del Nucleo Unificato di Valutazione (NUCV)

Vista la nota prot. 9738 del 07.12.2022 con la quale, a seguito della nomina del NUCV, è stata trasmessa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Visto l'espressione del parere motivato per la verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla "Variante puntuale al regolamento Urbanistico del Comune di Stazzema" emesso dal NUCV in data 10.02.2023 che "dispone

- Di escludere dal procedimento di VAS in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della LR 10/2010, la "Variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del nodo di fruizione grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al PIT con valenza di PPR".
- Di prendere atto del provvedimento e del parere espresso dal Parco delle Alpi Apuane in qualità di Soggetto competente in materia di materia di VINCA.
- Di rammentare al Responsabile del procedimento che, indipendentemente dalle conclusioni del procedimento di VAS, le verifiche di conformità al PIT/PPR saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti e controlli di dettaglio (anche con riscontri e accertamenti puntuali) nell'ambito del procedimento di formazione della stessa Variante al RU attraverso gli adempimenti richiesti dalla LR 65/2014 e dallo stesso PIT/PPR"

Vista la Legge Regionale 10/2010 ss.mm.ii.

Vista la Legge regionale 65/2014 ss.mm.ii.

Visto il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08/2000;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio competente ad adottare i pareri, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né gli istruttori, si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Visto il decreto del Sindaco n.1/2023 con il quale sono stati nominati e responsabili del servizio per l'anno 2023;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto del Parere motivato espresso dal NUCV in data 10.02.2023 e quindi di escludere dal procedimento di VAS in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della LR 10/2010, la "Variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del nodo di fruizione grotta turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al PIT con valenza di PPR".
3. Di prendere atto del provvedimento e del parere espresso dal Parco delle Alpi Apuane in qualità di Soggetto competente in materia di materia di VINCA.

Di dare atto che Lorenzi Simone è Responsabile Unico del Procedimento.

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Segreteria del Comune di Stazzema per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su amministrazione trasparente;

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto, entro 30 gg.;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Simone Lorenzi



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca



Publicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 01-03-2023 Al 16-03-2023.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto ...

Il sottoscritto ...

Il sottoscritto ...

Dopo aver visto ...

Il sottoscritto ...

DETERMINA

1. Di designare in precedenza ...

2. Di prendere atto ...

3. Di dare atto ...

4. Di incaricare ...

5. Di approvare ...

6. Di approvare ...

7. Di approvare ...

8. Di approvare ...

Il Responsabile ...

Per ...



Oggetto: Comune di STAZZEMA (LU)

ID 94739 - Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al prot. reg. n. 0229410 del 17/05/2023 relativa alla Variante al Regolamento Urbanistico – Riquilificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia.

Verbale della riunione

Il giorno **14/06/2023**, in modalità videoconferenza, sono convenuti e presenti le Amministrazioni del Comune di Porcari, della Provincia di Lucca e della Regione Toscana, tutte chiamate a partecipare alla conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014.

Per la Regione Toscana è presente **Stefano Baccelli**, Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità, al Governo del Territorio Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 143 del 16/11/2020 dal Presidente della Regione;

Per la Provincia di Lucca è presente è presente **Nicola Conti**, Consigliere delegato dal Presidente (**Allegato A**);

Per il Comune di Stazzema è presente il Sindaco **Maurizio Verona**;

Sono inoltre presenti, di supporto ai lavori della conferenza :

- Per la Regione Toscana, la struttura tecnica del Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio: arch. Alessandro Marioni, P.E.Q. Toscana Centro-Nord (verbalizzante), arch. Vitaliana Floresta, Funzionario referente di zona;
- Per la Provincia di Lucca: arch. Maria Pia Casini, P.O. Ufficio Pianificazione Territoriale e dei Paesaggi;
- Per il Comune di Stazzema: geom. Simone Lorenzi, Responsabile Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, il progettista arch. Fabrizio Cinquini.

La conferenza ex art. 25, verifica che le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato siano conformi al PIT., che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

La Conferenza avvia i propri lavori alle **ore 15:45**;

Il Presidente, Assessore Stefano Baccelli, saluta i presenti e apre i lavori conferenza introducendo l'oggetto della conferenza di copianificazione di cui all'art 25 della L.R. 65/2014.

L'Arch. Alessandro Marioni illustra i contenuti tecnici della previsione di impegno di suolo esterna al perimetro del territorio urbanizzato individuato dal RU con i criteri dell'art. 224 della L.R. 65/2014, così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Stazzema e gli esiti dell'istruttoria regionale.

La strumentazione urbanistica comunale vigente (relativa agli strumenti urbanistici generali):

Il Comune di Stazzema è dotato di :

- Piano Strutturale, approvato con D.C.C. n. 33 del 30/06/2007 ai sensi della L.R. 01/05 e pubblicato su BURT della Regione Toscana n. 31 del 01/08/2007;

- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 32 del 12/07/2010 e pubblicato sul BURT n. 37 del 15/09/2010;
- Nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo avviati con D.G.C. n. 83 del 21/09/2022.

In considerazione della situazione urbanistica comunale al 27/11/2014 il Comune di Stazzema ricade nella casistica di cui all'art. 222 - *Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*, della L.R. 65/2014.

Il procedimento urbanistico in oggetto:

In merito al procedimento di variante degli strumenti urbanistici oggetto della conferenza odierna, si riassume quanto segue:

- Il Comune di Stazzema con nota prot. R.T. n. 0433321 del 08/11/2021 ha trasmesso la D.G.C. n. 58 del 22/07/2021 di avvio al procedimento di formazione della Variante in oggetto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR;
- Il Comune di Stazzema (LU) con nota prot. R.T. 0211323 del 05/05/2023 ha trasmesso la richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione e la relativa documentazione per gli adempimenti previsti dall'art. 25 co. 3 della LR 65/2014 al fine della valutazione della previsione di trasformazione relativa al "*Variante al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione – Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al PIT-PPR*" che comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014;
- Con nota prot. R.T. n. 0229410 del 17/05/2023 la Regione Toscana ha convocato la conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, per il giorno 14/06/2023, alle ore 15:30.

Previsione oggetto della conferenza di copianificazione

La previsione oggetto della conferenza di copianificazione riguarda *la riqualificazione e la valorizzazione del nodo di fruizione turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano Regionale del Parco delle Alpi Apuane*, mediante la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico, in un'area esterna al perimetro del territorio urbanizzato così come individuato con i criteri di cui all'art. 224 della L.R. 65/2014.

L'area oggetto della variante al R.U. rientra all'interno dell'articolazione del *Territorio Rurale*, in particolare nelle zone denominate *Affioramenti Rocciosi*, ovvero del *Territorio a prevalente naturalità di crinale* di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. vigente ed è pertanto all'esterno del perimetro del T.U. individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014.

La variante è funzionale a recepire, nel R.U. vigente, le indicazioni e le prescrizioni relative al *Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia* definite dal vigente Piano del Parco delle Alpi Apuane (PdP), e consiste in una modifica normativa con l'inserimento al Capo V di un ulteriore articolo (art. 57 bis) che definisce la disciplina delle trasformazioni ammesse nell'area e in una modifica cartografia.

La variante urbanistica risulta tra quelle ammissibili in virtù dell'art. 238 e, interessando un'area posta esternamente al perimetro del T.U. seguirà il procedimento di cui al titolo II, Capo I della LR 65/2014, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014.

DESCRIZIONE ISTRUTTORIA DELLA PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE

1 - Riqualificazione e Valorizzazione del nodo di fruizione - Grotta turistica dell'Antro del Corchia

Descrizione:

La previsione di trasformazione riguarda la riqualificazione ai fini della fruizione e valorizzazione Grotta turistica dell'Antro del Corchia.

L'area oggetto della trasformazione è situata in località Sorigliana nella Frazione di Levigliani, posta in *Territorio Rurale*, (in particolare tra le zone denominate *Affioramenti Rocciosi*, ovvero del *Territorio a prevalente naturalità di crinale* di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. vigente) ed è oggetto di un protocollo di intesa, su iniziativa della Comunità dei Beni comuni di Levigliani, tra il Parco delle Alpi Apuane e il Comune di Stazzema finalizzato alla redazione di una variante al R.U. vigente avente ad oggetto "*la riqualificazione e la valorizzazione delle attrezzature, dei servizi e delle infrastrutture che risultano di corredo dotazionale della stessa grotta turistica...*".

La previsione di trasformazione riguarda la riqualificazione dell'intera area attraverso interventi che prevedono:

- a) ampliamento gli edifici ed i manufatti di servizio esistenti (magazzini e impianti tecnici), posti nel piazzale di

cava prospiciente l'ingresso all'Antro, al fine di qualificare l'offerta di dotazioni e servizi a supporto delle attività di fruizione e organizzazione (ristoro, book shop, ufficio, ecc.);

- b) realizzazione di un'aula didattica di supporto al percorso turistico da ricavarsi mediante l'allestimento e la riorganizzazione di alcuni spazi esistenti interni alla galleria artificiale di primo ingresso;
- c) realizzazione degli interventi e delle opere di messa in sicurezza dei fronti di cava prospicienti la galleria di ingresso, anche in forma complementare alla esigenze di realizzazione di elementi e strutture di ombreggiatura, prima accoglienza e protezione del piazzale di cava;
- d) integrazione delle urbanizzazioni primarie e a rete in modo da assicurare, la migliore accessibilità esclusivamente lenta (pedonale – ciclabile) all'Antro e l'allestimento di strutture temporanee stagionali (aula didattica e spazi ricreativi all'aperto) nel piazzale di cava prospiciente l'ingresso.

Destinazioni d'uso previste:

- Direzionale e di servizio
- Commerciale al dettaglio (limitatamente alla categoria somministrazione alimenti e bevande)
- Turistico-ricettiva (limitatamente alla categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere per ospitalità collettiva: rifugi alpini, rifugi escursionistici)

Parametri del dimensionamento:

S.T. = non specificata

S.E. = - 0 mq di N.E. (Nuova Edificazione);

- fino a 350 mq di cui : - fino a 150 mq di SE di addizioni volumetriche ai fabbricati esistenti.
- fino a 100 mq di SE di interventi pertinenziali.
- fino a 100 mq di SE di strutture non permanenti e a carattere stagionale.

H max = 5,50 m

Vincoli paesaggistici:

- vincoli "ope legis" ai sensi dell'art. 142 co. 1 del Dlgs. 42/2004:

- lett. c) (art. 8, Elaborato 8B del PIT-PPR) "*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua*";
- lett. f) (art. 11, Elaborato 8B del PIT-PPR) "*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*";

Altri vincoli:

- Rete Natura 2000 – ZSC Monte Corchia – Le Panie;
- Rete Natura 2000 – ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane.

Modalità di attuazione:

Intervento OO.PP.

Opere di mitigazione o eventuali interventi compensativi degli effetti indotti:

Non sono previste misure di mitigazione nella relazione di variante.

Indicazioni del Settore Pianificazione del territorio:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune.

Si premette che, all'interno delle aree del Parco regionale delle Alpi Apuane (vincolo paesaggistico ex art. 142 co. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004) gli interventi di trasformazione rimangono subordinati al parere di competenza dell'Ente Parco e al rispetto del Piano Regionale del Parco delle Alpi Apuane (PdP) vigente e, in considerazione del vincolo paesaggistico sopra descritto, la previsione di trasformazione oggetto della conferenza deve garantire il rispetto della prescrizione di cui all'art. 11.3 lett. a) punto 1) dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

L'intervento di trasformazione ricade inoltre all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del Codice (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua), pertanto, si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti dalla variante urbanistica

potranno essere realizzati solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riguardo alla lett. g) dell'art. 8.3.

Nella predisposizione degli elaborati di variante, nelle successive fasi del procedimento, la A.C. dovrà dare atto che la realizzazione di edifici a carattere permanente sarà possibile solo nella porzione di area NON interessata dal vincolo paesaggistico ex Galasso "Fiumi" non essendo ammesse nuove previsioni, fuori dal Territorio urbanizzato, all'interno delle aree soggette a vincolo ex art. 142 co.1 lett. g) (vd. Elaborato 8B art. 8.3 lett.g)).

Conseguentemente, il dimensionamento previsto per la N.E. dovrà essere pari a 0; sarà comunque consentita la realizzazione di strutture non permanenti ai sensi della LR 65/2014 ed il Riuso del PEE, il cui dimensionamento dovrà essere indicato separatamente rispetto a quello previsto per la N.E..

CONCLUSIONI

In considerazione del fatto che la previsione di trasformazione oggetto della conferenza odierna interessa un'area ricadente nelle aree interne del Parco regionale delle Alpi Apuane, la conferenza permette che, per competenza, gli interventi dovranno essere conformi alla disciplina del Piano del Parco e sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente.

La conferenza, per quanto di propria competenza, ritiene che la sottoelencata previsione, analizzata nel corso della conferenza, possa essere ritenuta conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

1 - Riqualficazione e Valorizzazione del nodo di fruizione - Grotta turistica dell'Antro del Corchia

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune.

Si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti all'interno delle aree del Parco regionale delle Alpi Apuane (vincolo paesaggistico ex art. 142 co. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004) rimangono subordinati al parere di competenza dell'Ente Parco e al rispetto del Piano Regionale del Parco delle Alpi Apuane (PdP) vigente e che, in considerazione del vincolo paesaggistico sopra descritto, la previsione di trasformazione oggetto della conferenza odierna deve garantire il rispetto della prescrizione di cui all'art. 11.3 lett. a) punto 1) dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

L'intervento di trasformazione ricade inoltre all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del Codice (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua), pertanto, si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti dalla variante urbanistica potranno essere realizzati solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riguardo alla lett. g) dell'art. 8.3.

Nella predisposizione degli elaborati di variante e nelle successive fasi del procedimento, la A.C. dovrà dare atto che la realizzazione di edifici a carattere permanente sarà possibile solo nella porzione di area NON interessata dal vincolo paesaggistico ex Galasso "Fiumi" non essendo ammesse nuove previsioni, fuori dal Territorio urbanizzato, all'interno delle aree soggette a vincolo ex art. 142 co.1 lett. g) (vd. Elaborato 8B art. 8.3 lett.g)).


Conseguentemente, il dimensionamento previsto per la nuova edificazione (N.E.) dovrà essere pari a 0; sarà comunque consentita la realizzazione di strutture non permanenti ai sensi della LR 65/2014 ed il Riuso del PEE, il cui dimensionamento dovrà essere indicato separatamente rispetto a quello previsto per la N.E..

La Conferenza conclude i lavori alle **ore 16:00**

Si allegano al presente verbale i contributi istruttori dei seguenti Settori regionali, che ne fanno parte integrante:

1. Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche;
2. Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.


Il Presidente Assessore Stefano Baccelli

 BACCELLI STEFANO
Regione Toscana
26.06.2023 12:38:11
GMT+00:00

Il legale rappresentante della Provincia di Lucca

 Firmato digitalmente da:
CONTI NICOLA
Firmato il 17/06/2023 07:32
Sensato C/11712
1238547787721230225071446103387312685
Valido dal 09/10/2020 al 09/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il legale rappresentante del Comune di Stazzema

 VERONA MAURIZIO
26.06.2023 10:52:39
GMT+01:00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



Il Presidente

DELLA PROV. "AMBROSIO" DI LUCCA
VIA S. GIUSTINO 100 - 55100 LUCCA
TELEFONO 0583 4171 - FAX 0583 417326
E-MAIL: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Deposita al Tribunale del 14/06/2023
Numero: A/00001822/2023/PROV.LUCCA

Oggetto: Comune di STAZZEMA (LU) - ID 94739 - L.P. 65/2014, art. 25 - Variante al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico del Comune di Stazzema, in attuazione delle previsioni del Piano Territoriale dell'Azim del Comune, in attuazione delle previsioni del Piano della Azim ripartite e in conformità al P.A.T. con valenza di P.P.R. - COPIANIFICAZIONE - Revisione contributi terreno art. 17 - Piano Strutturato e Piano Operativo - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - Impegno di spesa per la partecipazione alle conferenze di copianificazione del 14 giugno 2023

Lucca, 12 giugno 2023

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e al
Governo del Territorio della Regione Toscana
Stefano Baccelli

e p.c.

Al Vicepresidente della Provincia di Lucca
Nicola Conti

Oggetto: delega partecipazione alle Conferenze di Copianificazione del 14 giugno 2023

Il sottoscritto Luca Menesini, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro – tempore della Provincia di Lucca

DELEGA

Il Vicepresidente della Provincia Nicola Conti a rappresentarlo ed a partecipare con pari poteri alle Conferenze di Copianificazione che si terranno il giorno **14 giugno 2023 alle ore 15.00 e alle ore 15.30** in modalità videoconferenza.

Luca Menesini





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

**SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

Oggetto: Comune di STAZZEMA (LU) - ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE - Richiesta contributi tecnici 4, art. 17 – Piano Strutturale e Piano Operativo – AVVIO DEL PROCEDIMENTO - **Trasmissione contributo di settore.**

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della l.r. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del d.lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

**SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terre, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Monteverchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaione, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/fl1aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del **Programma regionale di sviluppo 2016-2020** e in coerenza con il **Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)** l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla l.r. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato in profonda trasformazione. Si riassume lo scenario energetico con cui lo strumento urbanistico dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare velocemente sul territorio la filiera di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018, a dicembre 2020, a giugno 2022 e che ora saranno potenziati in attuazione del Piano REPowerEU 2022:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 40% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014 prima a



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

32%, in corso un ulteriore rialzo al 45%);

- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 42% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014 prima al 32,5%, poi al 36%).

Questi obiettivi verranno a breve dettagliati in nuove Direttive UE. Comunque già oggi nelle Direttive vigenti sono delineate alcune strategie: Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera.

Si segnalano alcuni punti fondamentali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (d.lgs. 192/2005 e d.lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 gli edifici di nuova costruzione sono obbligatoriamente "a energia quasi zero"; nei prossimi anni al nuovo edificato sarà imposto anche di avere emissioni (quasi) zero, ma soprattutto sarà necessario e spesso anche obbligatorio procedere a una forte riqualificazione di gran parte degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 45% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico. Sarà quindi necessario provvedere da una parte ad un fotovoltaico "a diffusione di massa", dall'altra individuare gli spazi per ampi impianti FER.

In ogni caso già l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stimava per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 1 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Quanto premesso entro pochi anni i sistemi urbani dovranno consumare almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885 (Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri";
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con le prescrizioni minime di inserimento delle rinnovabili negli edifici dettate dal d.lgs. 199/2021, evitando indicazioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali, in caso di ristrutturazione rilevante, potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sull'aumento della coibentazione.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal d.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la veloce realizzabilità tecnica degli interventi di inserimento delle FER nell'urbanizzato, dato che proprio **l'urbanizzato dovrà dare un imponente contributo alla produzione da FER**: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore (che sono chiamate a sostituire le caldaie) richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Individuazione di aree per gli impianti FER

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 si applicano le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

stabiliscono anche i criteri che l'Amministrazione regionale deve seguire per individuare le c.d. "aree non idonee" ad alcune tipologie di impianti da fonti rinnovabili.

- Il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), approvato il 10/02/2015, oltre a stabilire indirizzi sulla realizzazione degli impianti contiene negli allegati l'individuazione delle "aree non idonee" alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e conferma l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla l.r. 11/2011, modificata dalla l.r. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono presenti anche criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Data la necessità di localizzare grandi quantitativi di impianti FER sul territorio il d.lgs. 199/2021 prevede pure la individuazione di "aree e superfici idonee" al fotovoltaico ed eolico. Nelle c.d. "aree idonee" invece che con una autorizzazione espressa gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati dopo semplici forme di dichiarazione al Comune (PAS, DILA) fino a 10 MW di potenza.
- In attesa che si completi il procedimento di individuazione delle "aree idonee" ex d.lgs. 199/21 che avverrà con legge regionale (nonché in attesa della revisione delle precedenti "aree non idonee"), lo Stato ha intanto individuato delle "aree idonee" provvisorie (comma 8 art. 20 del d.lgs. 199/2021). Queste aree idonee provvisorie si estendono su buona parte del territorio regionale.

Visto il quadro generale succitato, la programmazione urbanistica locale ha il compito, già in questa fase di transizione, di favorire e governare la massima diffusione degli impianti FER e in particolare del fotovoltaico sul territorio. L'ente locale deve quindi:

- individuare quelle situazioni (paesaggi storicizzati, aree agricole di particolare valore, ecc...) che necessitano di una particolare attenzione e conservazione;
- individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate e vocate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile;
- non operare divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in aree del territorio di competenza, poiché sarebbero a rischio di illegittimità.
- governare lo sviluppo e la localizzazione degli impianti, dettando prescrizioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative differenziate per le varie aree, nel rispetto comunque dei target sopra descritti di forte sviluppo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto stabilito dalla Regione.



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- l'individuazione eventuale da parte del Comune di aree vocate per le rinnovabili (in particolare fotovoltaico) e, sull'altro versante, di aree critiche all'inserimento delle FER, dovrà tenere conto:
 - a) delle vigenti "aree idonee" provvisorie individuate dallo Stato (ex comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021);
 - b) della precedente (e ancora vigente) disciplina delle "aree non idonee" individuata dalla l.r. 11/2011 e dal PAER (allegato 3 alla scheda A3), nonché della disciplina del PIT piano paesaggistico.
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e permettere ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce. Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il d.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene anche grazie a un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

**SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

Allegati: 0

**Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030**

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 d.lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 l.r. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud, rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 158 del 31/07/2000, come aggiornato con DCP n. 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link:
<https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134*;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex d.lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 "*Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati*".

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

**SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d.lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti presentati, si ricorda che il Comune di Stazzema (LU) è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012), ed ha aree ZVN da analisi e pressioni a rischio (Zone Vulnerabili Nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Ai fini informativi si riporta la seguente dicitura tratta dalla vostra Relazione Generale di Conformità: *"Alla scadenza dei termini per la presentazione di contributi concernenti il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'articolo 22 della LR 65/2010 della Variante di che trattasi, sono pervenuti all'Autorità Competente alcuni contributi (Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e Autorità Idrica Toscana) i cui contenuti ed esiti ai fini dei procedimenti di V.A.S. sono descritti al successivo Capitolo 6."*

A seguire indicazioni tecniche e normative per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche.

- l.r. 41/2018;
- l.r. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della l.r. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegati: 0

Risposta al foglio del 16/05/2023
Numero A00GRT/0227361/N.060.030

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.030



Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Risposta al foglio del 16/05/2023

Numero 227361N.060.030

Oggetto: Comune di Stazzema (LU)

ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Richiesta contributi tecnici

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto;

vista la documentazione presentata ed in particolare la Relazione generale di conformità in cui è riportato (pag.10): *...”sullo stesso Nodi di fruizione – Grotta turistica, ricadente all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, gravano inoltre i seguenti vincoli paesaggistici o ambientali sovraordinati:*

- *Beni paesaggistici, Aree tutelate per legge (ex Galasso). Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c, del Codice);*
- *Beni paesaggistici, Aree tutelate per legge (ex Galasso). Parchi e riserve (di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f, del Codice);*
- *Rete Natura 2000. Zone speciali di conservazione (ZSC), Monte Corchia – Le Panie che*
- *Rete Natura 2000 . zone protezione speciale (ZPS), Praterie primarie e secondarie delle Apuane.*

Si comunica che non si riscontrano particolari problematiche da parte dello scrivente settore.

Si richiede comunque, qualora gli interventi descritti coinvolgano aree boscate o ne prevedano la trasformazione, siano conformi ai dettami della normativa di settore: L.R.39/00 e suo regolamento attuativo DPGR 48/t/03.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



Oggetto: Comune di STAZZEMA (LU)

ID 94739 - L.R. 65/2014, artt. 19, 238 – Variante al Regolamento Urbanistico – *Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. - ADOZIONE*

BURT n.45 del 08/11/2023 -

Trasmissione contributo tecnico in fase di adozione

Al Responsabile del procedimento
del Comune di Stazzema
Geom. Simone Lorenzi

e p.c Direzione Urbanistica e Sostenibilità
SEDE

Il Comune di Stazzema, con nota prot. R.T. 0493019 del 30/10/2023 e successiva nota prot. R.T. 0493173 del 30/10/2023 ha trasmesso la D.C.C. n.35 del 13/10/2023 di *Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.* e la relativa documentazione per gli adempimenti previsti dall'art. 19 co. 1 della LR 65/2014.

L'avviso di adozione della variante in oggetto è stato pubblicato sul BURT n.45 del 08/11/2023.

Si trasmette in allegato il contributo regionale inerente il procedimento in oggetto predisposta dal settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio, integrato dai seguenti pareri/contributi formulati dai seguenti settori regionali competenti per materia:

1. *Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;*
2. *a) Genio Civile Toscana Nord_contributo;*
b) Genio Civile Toscana Nord_parere;
3. *Logistica e Cave;*
4. *FEASR;*
5. *Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;*
6. *Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.*

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:

- Arch. Lucia Meucci - tel. 055/4383437 - e-mail: lucia.meucci@regione.toscana.it

Titolare di Incarico E.Q. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Nord e Centro Est;

- Arch. Vitaliana Floresta - tel. 055/4385409 – e-mail: vitaliana.floresta@regione.toscana.it

Funzionario referente strumenti urbanistici comunali e provinciali – Provincia di Lucca

- Dott. Gianluca Cacioli - tel. 055/4383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it

Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Settore

Arch. Marco Carletti

V.F./L.M.



Oggetto: Comune di Stazzema (LU)

ID 94739 - L.R. 65/2014, artt. 19 - 238 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – ADOZIONE

Contributo tecnico

Il Comune di Stazzema, con nota prot. R.T. 0493019 del 30/10/2023 e successiva nota prot. R.T. 0493173 del 30/10/2023 ha trasmesso la D.C.C. n.35 del 13/10/2023 di *Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R.* e la relativa documentazione per gli adempimenti previsti dall'art. 19 co. 1 della LR 65/2014.

Situazione urbanistica comunale (strumenti urbanistici generali):

Il Comune di Stazzema è dotato di :

- Piano Strutturale, approvato con D.C.C. n. 33 del 30/06/2007 ai sensi della L.R. 01/05 e pubblicato su BURT della Regione Toscana n. 31 del 01/08/2007;
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 32 del 12/07/2010 e pubblicato sul BURT n. 37 del 15/09/2010;

In considerazione della situazione urbanistica comunale al 27/11/2014 il Comune di Stazzema ricade nella casistica di cui all'art. 222 - *Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*, della L.R. 65/2014.

Il Comune di Stazzema con nota prot. R.T. 0058086 del 02/02/2023 ha trasmesso la D.G.C. n. 83 del 21/09/2022 e di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale (P.S.) e del Piano Operativo (P.O) comunali e la relativa documentazione per gli adempimenti previsti dall'art. 17 co. 1 della LR 65/2014.

Descrizione del procedimento in oggetto:

La variante è funzionale a recepire, nel R.U. vigente, le indicazioni e le prescrizioni relative al *Nodo di fruizione – Grotta turistica dell'Antro del Corchia* definite dal vigente Piano del Parco delle Alpi Apuane (PdP), e consiste in una modifica normativa con l'inserimento al Capo V di un ulteriore articolo (art. 57 bis) che definisce la disciplina delle trasformazioni ammesse nell'area e in una modifica cartografia.

La variante urbanistica risulta tra quelle ammissibili in virtù dell'art. 238, come richiamato nella D.C.C. di adozione, e interessando un'area posta esternamente al perimetro del T.U., segue il procedimento di cui al titolo II, Capo I della LR 65/2014, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014.

In data 14/06/2023, in modalità video-conferenza, si è svolta la Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, al fine di valutare la previsione di variante al R.U. comportante impegno di suolo non edificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014.

La Conferenza di copianificazione ha ritenuto la previsione oggetto della conferenza conforme a quanto previsto dall'art.25 c.5 della L.R.65/2014 ad alcune specifiche condizioni vincolanti.

Si riportano di seguito le conclusioni della Conferenza:

La conferenza, per quanto di propria competenza, ritiene che la sottoelencata previsione, analizzata nel corso della conferenza, possa essere ritenuta conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

1 - Riqualificazione e Valorizzazione del nodo di fruizione - Grotta turistica dell'Antro del Corchia

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune.

Si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti all'interno delle aree del Parco regionale delle Alpi Apuane (vincolo paesaggistico ex art. 142 co. 1 lett. f) del D.Lgs 42/2004) rimangono subordinati al parere di competenza dell'Ente Parco e al rispetto del Piano Regionale del Parco delle Alpi Apuane (PdP) vigente e che, in considerazione del vincolo paesaggistico sopra descritto, la previsione di trasformazione oggetto della conferenza odierna deve garantire il rispetto della prescrizione di cui all'art. 11.3 lett. a) punto 1) dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

L'intervento di trasformazione ricade inoltre all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del Codice (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua), pertanto, si ricorda che gli interventi di trasformazione previsti dalla variante urbanistica potranno essere realizzati solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riguardo alla lett. g) dell'art. 8.3.

Nella predisposizione degli elaborati di variante e nelle successive fasi del procedimento, la A.C. dovrà dare atto che la realizzazione di edifici a carattere permanente sarà possibile solo nella porzione di area NON interessata dal vincolo paesaggistico ex Galasso "Fiumi" non essendo ammesse nuove previsioni, fuori dal Territorio urbanizzato, all'interno delle aree soggette a vincolo ex art. 142 co.1 lett. g) (vd. Elaborato 8B art. 8.3 lett.g)).

Conseguentemente, il dimensionamento previsto per la nuova edificazione (N.E.) dovrà essere pari a 0; sarà comunque consentita la realizzazione di strutture non permanenti ai sensi della LR 65/2014 ed il Riuso del PEE, il cui dimensionamento dovrà essere indicato separatamente rispetto a quello previsto per la N.E..

Si allegano al presente verbale i contributi istruttori dei seguenti Settori regionali, che ne fanno parte integrante:

- *Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche;*
- *Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.*

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

L'area oggetto della variante urbanistica ricade:

- all'esterno del perimetro del Territorio Urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 dal R.U. vigente;
- è interessata dalla presenza di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 co. 1 del D.Lgs 42/2004.

L'area oggetto della trasformazione è situata in località Sorigliana nella Frazione di Levigliani, posta in *Territorio Rurale*, (in particolare tra le zone denominate *Affioramenti Rocciosi*, ovvero del *Territorio a prevalente naturalità di crinale* di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. vigente) ed è oggetto di un protocollo di intesa, su iniziativa della Comunità dei Beni comuni di Levigliani, tra il Parco delle Alpi Apuane e il Comune di Stazzema finalizzato alla redazione di una variante al R.U. vigente oggetto del presente contributo.

La variante è funzionale a recepire, nel R.U. vigente, le indicazioni e le prescrizioni relative al *Nodo di fruizione - Grotta turistica dell'Antro del Corchia* definite dal vigente Piano del Parco delle Alpi Apuane (PdP), e consiste

in una modifica normativa con l'inserimento al Capo V di un ulteriore articolo (art. 57 bis) che definisce la disciplina delle trasformazioni ammesse nell'area e in una modifica cartografia.

Quadro vincolistico e procedimento di conformazione al PIT-PPR

In merito al PIT-PPR e al relativo quadro vincolistico, si evidenzia che il territorio comunale di Stazzema ricade nella scheda d'Ambito n. 02 – *Versilia e Costa Apuana* e in particolare, si riportano di seguito, le direttive più attinenti che possono essere di riferimento per le successive fasi del procedimento e per le future previsioni di trasformazione riguardanti l'area oggetto di variante:

A) Obiettivo 1: Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo e le direttive correlate (1.1 – 1.4 – 1.8);

Inoltre, l'area oggetto della variante urbanistica è interessata dalla presenza dei seguenti vincoli paesaggistici:

1) vincoli ope legis ai sensi dell'art. 142 co. 1 del Dlgs. 42/2004:

- lett. c) (art. 8, Elaborato 8B del PIT-PPR) “*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua*” (in particolare le prescrizioni più attinenti da rispettare nelle successive fasi del procedimento e per le future previsioni di trasformazione riguardanti l'area oggetto di variante: 8.3 lett. a) punto 4; 8.3 lett. c) punto 2, punto 3, punto 5; 8.3 lett. e); 8.3 lett. f); 8.3 lett. h));
- lett. f) (art. 11, Elaborato 8B del PIT-PPR) “*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*”; (in particolare le prescrizioni più attinenti da rispettare nelle successive fasi del procedimento e per le future previsioni di trasformazione riguardanti l'area oggetto di variante: 11.3 lett. a) punto 5 e punto 6), 11.3 lett. b) punti 1) e punto 2);

Per quanto riguarda le procedure di conformazione al PIT-PPR della variante urbanistica in oggetto si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo ai sensi dell'art. 31 co. 1 della L.R. 65/2104 tra Mibact e Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica sottoscritto in data 17/05/2018, essendo il R.U. vigente non conformato al PIT-PPR ed essendo l'area di variante urbanistica interessata da vincoli paesaggistici ex art. 142 co. 1 del Codice, la variante al RU in oggetto non dovrà essere sottoposta alla conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, e la stessa sarà oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nell'ambito del procedimento urbanistico in oggetto.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo suddetto “*all'esito di tale procedimento urbanistico:*

- non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 143 co. 4 del Codice;
- il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 146 del Codice ha natura vincolante;
- continua a trovare applicazione l'art. 23 co. 3 della Disciplina del PIT-PPR.”

Rapporto del Garante

In applicazione a quanto previsto dal “Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione” (pubblicato sul B.U.R.T. n. 5 del 17/02/2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email: ufficiogarante@regione.toscana.it – il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Il Funzionario per il territorio
Arch. Vitaliana Floresta

Il Titolare di Incarico E.Q.
Arch. Lucia Meucci



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

Oggetto: Comune di Stazzema (LU) - ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – ADOZIONE - **Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della l.r. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del d.lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terne, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo “Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla l.r. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato in profonda trasformazione. Si riassume lo scenario energetico con cui lo strumento urbanistico dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare velocemente sul territorio la filiera di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018, a dicembre 2020, a giugno 2022 e che ora saranno potenziati in attuazione del Piano REPowerEU 2022:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 40% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014 prima a 32%, in corso un ulteriore rialzo al 45%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 42% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

attuali (rialzato dal 27% del 2014 prima al 32,5%, poi al 36%).

Questi obiettivi verranno a breve dettagliati in nuove Direttive UE. Comunque già oggi nelle Direttive vigenti sono delineate alcune strategie: Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera.

Si segnalano alcuni punti fondamentali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (d.lgs. 192/2005 e d.lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 gli edifici di nuova costruzione sono obbligatoriamente "a energia quasi zero"; nei prossimi anni al nuovo edificato sarà imposto anche di avere emissioni (quasi) zero, ma soprattutto sarà necessario e spesso anche obbligatorio procedere a una forte riqualificazione di gran parte degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 45% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico. Sarà quindi necessario provvedere da una parte ad un fotovoltaico "a diffusione di massa", dall'altra individuare gli spazi per ampi impianti FER.

In ogni caso già l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stimava per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 1 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Quanto premesso entro pochi anni i sistemi urbani dovranno consumare almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sui loro effetti territoriali:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie. Obblighi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Ad oggi, in applicazione del d.lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Per tale norma dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico "quasi zero". Contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. La nuova Direttiva in elaborazione prevede che al 2030 gli edifici residenziali esistenti devono raggiungere almeno la classe energetica E, mentre imporrà al nuovo edificato di tendere a zero anche per le emissioni climalteranti.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del d.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale, su impulso della UE, è ormai piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere e facilitare, nel rispetto dei valori dei singoli territori, questo grande percorso di profonda ristrutturazione del parco edilizio (nella sua quasi totalità) sopra accennato; e quindi di facilitare le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire sia con forti coibentazioni sia con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

a2) *Obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni. Necessità di creare un adeguato numero di punti di ricarica.*

Il d.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020) ha riscritto le prescrizioni minime di integrazione nell'edificato delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

In generale si deve però anche tener conto della quantità di punti di ricarica da creare sull'esistente, in modo adeguato a un parco auto che si andrà elettrificando: il PNIEC prevede 6 milioni di auto elettriche al 2030 ed è in corso di decisione in ambito UE lo stop alla vendita (in tutta Europa) dal 2035 di veicoli a motori endotermici.

a3) *Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal d.lgs. 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di "ristrutturazioni rilevanti". Inserimento del fotovoltaico nel tessuto edilizio.*

Si ricorda che l'inosservanza delle prescrizioni minime previste all'Allegato 3 al d.lgs. 199/21 comporta, ai sensi dello stesso d.lgs., il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del d.lgs. 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il d.lgs. 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti sono decaduti.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al d.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo vige per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri";
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con le prescrizioni minime di inserimento delle rinnovabili negli edifici dettate dal d.lgs. 199/2021, evitando indicazioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali, in caso di ristrutturazione rilevante, potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sull'aumento della coibentazione.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal d.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la veloce realizzabilità tecnica degli interventi di inserimento delle FER nell'urbanizzato, dato che proprio **l'urbanizzato dovrà dare un imponente contributo alla produzione da FER**: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore (che sono chiamate a sostituire le caldaie) richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Individuazione di aree per gli impianti FER

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 si applicano le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

stabiliscono anche i criteri che l'Amministrazione regionale deve seguire per individuare le c.d. "aree non idonee" ad alcune tipologie di impianti da fonti rinnovabili.

- Il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), approvato il 10/02/2015, oltre a stabilire indirizzi sulla realizzazione degli impianti contiene negli allegati l'individuazione delle "aree non idonee" alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e conferma l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla l.r. 11/2011, modificata dalla l.r. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono presenti anche criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Data la necessità di localizzare grandi quantitativi di impianti FER sul territorio il d.lgs. 199/2021 prevede pure la individuazione di "aree e superfici idonee" al fotovoltaico ed eolico. Nelle c.d. "aree idonee" invece che con una autorizzazione espressa gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati dopo semplici forme di dichiarazione al Comune (PAS, DILA) fino a 10 MW di potenza.
- In attesa che si completi il procedimento di individuazione delle "aree idonee" ex d.lgs. 199/21 che avverrà con legge regionale (nonché in attesa della revisione delle precedenti "aree non idonee"), lo Stato ha intanto individuato delle "aree idonee" provvisorie (comma 8 art. 20 del d.lgs. 199/2021). Queste aree idonee provvisorie si estendono su buona parte del territorio regionale.

Visto il quadro generale succitato, la programmazione urbanistica locale ha il compito, già in questa fase di transizione, di favorire e governare la massima diffusione degli impianti FER e in particolare del fotovoltaico sul territorio. L'ente locale deve quindi:

- individuare quelle situazioni (paesaggi storicizzati, aree agricole di particolare valore, ecc...) che necessitano di una particolare attenzione e conservazione;
- individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate e vocate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile;
- non operare divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in aree del territorio di competenza, poiché sarebbero a rischio di illegittimità.
- governare lo sviluppo e la localizzazione degli impianti, dettando prescrizioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative differenziate per le varie aree, nel rispetto comunque dei target sopra descritti di forte sviluppo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto stabilito dalla Regione.



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- l'individuazione eventuale da parte del Comune di aree vocate per le rinnovabili (in particolare fotovoltaico) e, sull'altro versante, di aree critiche all'inserimento delle FER, dovrà tenere conto:
 - a) delle vigenti "aree idonee" provvisorie individuate dallo Stato (ex comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021);
 - b) della precedente (e ancora vigente) disciplina delle "aree non idonee" individuata dalla l.r. 11/2011 e dal PAER (allegato 3 alla scheda A3), nonché della disciplina del PIT piano paesaggistico.
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e premettere ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il d.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene anche grazie a un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).



Allegati: 0

**Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030**

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 d.lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 l.r. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 158 del 31/07/2000, come aggiornato con DCP n. 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134*;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)



Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex d.lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 "*Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati*".

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;



Allegati: 0

**Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030**

- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d.lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, si ricorda che il Comune di Stazzema (LU) è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012), ed ha aree ZVN da analisi e pressioni a rischio (Zone Vulnerabili Nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

A seguire indicazioni tecniche e normative per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche.

- l.r. 41/2018;
- l.r. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della l.r. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"

SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 02/11/2023
Numero A00GRT/0499251/N.060.030

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- **acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.**

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.030

A00GRT / AD Prot. 0516971 Data 14/11/2023 ore 12:26 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 14/11/2023 ore 12:26.



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Comune di Stazzema (LU) ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – ADOZIONE Richiesta contributi tecnici

Contributo n. 106

Alla REGIONE TOSCANA
DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

In relazione al contributo richiesto con la nota prot. 499251 in data 02/11/2023, si rappresenta quanto segue:

- la Variante in oggetto è stata depositata al n. 2294 del registro dei depositi in data 13/07/23;
- con nota 411277 del 06/09/23 l'Ufficio ha espresso il parere, che si allega alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

ML/SR

X:\GCToscanaNORD\Concessioni\Strumenti Urbanistici\CONTRIBUTI_URBANISTICA\Contributi Urbanistica dal 2020\106_RT_Stazzema_grotta\106_Contributo.odt



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: L.R. 65/14 art. 104 - D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R - L.R. 41/18 - Deposito indagini geologiche di supporto alla “*Variante R.U. Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia*” - Comune di Stazzema

Deposito n. 2294 del 13/07/23 - parere

Al Comune di Stazzema

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R:

- vista la documentazione depositata protocollata al 333693 del 10/07/23;
- vista la nota 341715 del 13/07/23 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;
- considerati gli esiti dell'attività istruttoria;

si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

ML/SR

X:\GCToscanaNORD\Concessioni\Strumenti Urbanistici\Depositi\COMUNI\STAZZEMA\2294\PARERE-integrazioni\2294
Stazzema_parere.odt

AOOGRT / AD Prot. 0523798 Data 17/11/2023 ore 12:24 Classifica N.060.030.



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

Al *Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio*

OGGETTO: Comune di STAZZEMA (LU). ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – ADOZIONE. Invio contributo tecnico.

In risposta alla richiesta di contributo tecnico, pervenuta con nota prot. 0499251 del 02/11/2023, si richiama il contributo di cui al prot. 0469716 del 02/12/2021 inviato in fase di avvio del procedimento della Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto.

Esaminati gli elaborati, si conferma che la variante non interferisce con il Piano Regionale Cave. Non si rilevano pertanto elementi da segnalare.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I referenti regionali della pratica sono:

- geom. Sandra Paterni, tel.: 055 4386123 – e-mail: sandra.paterni@regione.toscana.it

Istruttore referente della pratica.

- arch. Alessandro Rafanelli, tel.: 055 4384397 – e-mail: alessandro.rafanelli@regione.toscana.it

T.I.E.Q. Pianificazione attività di cava e gestione legge regionale.

Cordiali saluti.

Il dirigente
ing. Fabrizio Morelli



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Comune di Stazzema (LU) - ID 994739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di Fruizione Grotta Turistica dell’ Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza P.P.R. – Adozione. Contributo tecnico.

Alla Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In riferimento alla variante al Regolamento Urbanistico “Riqualficazione e valorizzazione del Nodo di Fruizione Grotta Turistica dell’ Antro del Corchia”, adottata dal Comune di Stazzema (LU) con la delibera di consiglio comunale n. 35 del 13/10/2023, si comunica che sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non si rilevano elementi da segnalare per quanto riguardano le materie agricole di competenza del Settore.

Distinti saluti.

Per la Responsabile del Settore
Dott.ssa Sabina Borgogni
Il sostituto Dott. Roberto Scalacci



Oggetto: Comune di Stazzema - ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – ADOZIONE - Contributo tecnico

Al Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

e, p.c.

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio
per le Province di Lucca e Massa Carrara

Al Comune di Stazzema

Alla Direzione Urbanistica e Sostenibilità
SEDE

Il Settore scrivente, nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR, si occupa dell'*aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura*, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, "*proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2015.*".

Nell'ambito della procedura suddetta, resta fermo quanto disciplinato dall'art.5, co.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ossia che "*la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142, co.1, lett.a), b), c), d) e g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'Elaborato 7B*".

In risposta alla Vs. richiesta, pervenuta in data 02/11/2023, atti prot. n. 0499251, si richiama quanto già espresso nel contributo di questo settore in merito al procedimento di avvio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Stazzema, trasmesso in data 23/02/2023, atti prot. n. 0097053.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

Arch. Cecilia Berengo - Responsabile P.O. del Settore - tel. 055/4385307 e-mail: cecilia.berengo@regione.toscana.it

Arch. Manuela Casarano - Funzionario Referente - tel. 055/4382014 e-mail: manuela.casarano@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Risposta al foglio del 02/11/2023

Numero 499251/N.060.030

Oggetto: Comune di Stazzema (LU)

ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R – ADOZIONE
Richiesta contributi tecnici

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi al procedimento di cui all'oggetto si comunica che, in base alla documentazione presentata, non si riscontrano particolari problematiche o necessità di segnalazioni per le materie di competenza dello scrivente Settore. Si ricorda comunque che, qualora gli interventi dovessero interessare aree boscate, in particolar modo quando se ne prevedesse la trasformazione, dovranno risultare conformi alla normativa regionale di settore:

- L.R. 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana e s.m.i;
- D.P.G.R n. 48/R/2003 Regolamento Forestale della Toscana

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



Oggetto: Comune di Stazzema - ID 94739 - L.R. 65/2014, art. 25 – Variante al Regolamento Urbanistico – Riqualificazione e valorizzazione del Nodo di fruizione Grotta Turistica dell'Antro del Corchia, in attuazione delle prescrizioni del Piano del Parco delle Alpi Apuane e in conformità al P.I.T. con valenza di P.P.R. – ADOZIONE - Contributo tecnico

Al Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

e, p.c.

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio
per le Province di Lucca e Massa Carrara

Al Comune di Stazzema

Alla Direzione Urbanistica e Sostenibilità
SEDE

Il Settore scrivente, nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR, si occupa dell'*aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura*, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, "*proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2015.*".

Nell'ambito della procedura suddetta, resta fermo quanto disciplinato dall'art.5, co.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ossia che "*la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142, co.1, lett.a), b), c), d) e g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'Elaborato 7B*".

In risposta alla Vs. richiesta, pervenuta in data 02/11/2023, atti prot. n. 0499251, si richiama quanto già espresso nel contributo di questo settore in merito al procedimento di avvio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Stazzema, trasmesso in data 23/02/2023, atti prot. n. 0097053.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

Arch. Cecilia Berengo - Responsabile P.O. del Settore - tel. 055/4385307 e-mail: cecilia.berengo@regione.toscana.it

Arch. Manuela Casarano - Funzionario Referente - tel. 055/4382014 e-mail: manuela.casarano@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia